II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1994

concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America

(94/373/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela dovrebbe, per quanto possibile, essere decisa per la Comunità nel suo insieme;

considerando che tale tutela è stata estesa agli Stati Uniti d'America dal 7 novembre 1987 con decisioni successive del Consiglio adottate a titolo provvisorio [2], da ultimo con la decisione 94/4/CE;

considerando che quest'ultima decisione è applicabile fino al 1° luglio 1994;

considerando che la tutela è stata estesa alle società e alle altre persone giuridiche degli Stati Uniti d'America dal 26 ottobre 1990, avendo la Commissione constatato a più riprese a partire da tale data che gli Stati Uniti d'America soddisfano la condizione di reciprocità prevista all'articolo 1, paragrafo 2 delle decisioni del Consiglio che estendono la tutela a loro favore [3];

considerando che l'ultima decisione della Commissione che effettua tale constatazione è la decisione 94/142/CE, applicabile fino al 1° luglio 1994;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno una legislazione adeguata e che ci si aspetta che continuino a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori in base alla loro normativa nazionale, offrendo tale tutela alle persone fisiche, alle società e alle altre persone giuridiche degli Stati membri della Comunità che beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE;

considerando che attualmente tutti gli Stati membri della Comunità hanno adottato provvedimenti legislativi nazionali che attuano la direttiva 87/54/CEE;

considerando che è opportuno continuare ad estendere la tutela a favore degli Stati Uniti d'America fino al 1° luglio 1995, in attesa che siano applicabili le disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che è un risultato dei negoziati commerciali multilateriali dell'Uruguay Round, ripreso nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994,

---

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.

[2] Decisioni 87/532/CEE (GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 22), 90/511/CEE (GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 31), 93/16/CEE (GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 20) e 94/4/CE (GU n. L 6 dell'8. 1. 1994, pag. 23).

[3] Decisioni 90/541/CEE della Commissione (GU n. L 307 del 7. 11. 1990, pag. 21), 93/217/CEE (GU n. L 94 del 20. 4. 1993, pag. 30) e 94/142/CE (GU n. L 61 del 4. 3. 1994, pag. 30).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica a norma della direttiva 87/54/CEE come segue:

a) le persone fisiche, cittadini negli Stati Uniti d'America o residenti abituali nel territorio degli Stati Uniti, sono trattate come i cittadini di uno Stato membro;

b) le società o altre persone giuridiche degli Stati Uniti d'America che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo negli Stati Uniti sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 2 luglio 1994.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica a norma della presente decisione alle persone di cui all'articolo 1 fino al 1° luglio 1995.

Eventuali diritti esclusivi acquisiti in forza delle decisioni 87/532/CEE, 90/511/CEE, 93/16/CEE, 94/4/CE o della presente decisione continuano a produrre i loro effetti per il periodo fissato dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS